



COMUNE DI GIOIA TAURO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

L'anno **2022** (duemilaventidue) il giorno del mese di maggio, presso la residenza municipale del Comune di Gioia Tauro,

TRA

il Comune intestato, C.F. 00137710802 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato dalla **Dott.ssa Maria Alati**, nata a Taurianova il 27.06.1968, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Gioia Tauro, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Segretario Generale, ai sensi degli artt. 97 e 107 del D.lgs. n. 267/2000;

E

Il Sig..... (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Dipendente"), nato aile residentein via- C.F.

Visto l'avviso volto al reperimento di graduatorie di altri enti, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Categoria giuridica C, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 22.03.2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Personale n..... del 28.04.2022 con la quale si è proceduto all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del dipendente, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico, Cat. C del comparto Regioni - Autonomie Locali;

Vista la Deliberazione G.C. n. 66 del 12.4.2022 con la quale si è preso atto della convenzione tra i comuni di Gioia Tauro e Palmi per l'utilizzo della graduatoria concorsuale ai fini dell'assunzione di un Istruttore Tecnico;

Visti:

- il Regolamento comunale per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il D.lgs.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la nota n. 6669 del 28.2.2022 a firma del Segretario Generale con la quale veniva richiesta la disponibilità all'assunzione;
- la nota di risposta delacquisita in atti al n. del

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente contratto di lavoro il Comune di Gioia Tauro assume il Sig....., quale dipendente in ruolo a tempo pieno ed indeterminato a **decorrere dal**con il profilo professionale "Istruttore Tecnico", **categoria C**, acquisendo la **posizione economica C1**, secondo la disciplina vigente del comparto Enti locali.
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Settore Lavori Pubblici e Programmazione e Gestione del Territorio, secondo il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo l'organigramma e funzionigramma dell'ente approvato dalla Giunta Comunale;
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
4. In ossequio al disposto dell'art. 3, comma 5-septies della Legge 114/2014, introdotto dall'art. 14-bis della Legge 26/2019, "i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e degli Enti Locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

ART. 2 - MANSIONI

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, confermato dall'art.12 comma 1 del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018.
Il Comune, nell'ambito della medesima categoria di appartenenza, potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, nel rispetto dei principi generali affermatasi in materia di *ius variandi*, nonché del principio della "fungibilità funzionale" tra mansioni anche dal contenuto professionale differente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "C" di cui al CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs.165/2001.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause

di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto (art.19 del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018).

3. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018 con riferimento alla categoria giuridica "C", posizione economica "C1", oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 5 - PERIODO DI PROVA

1. È previsto un periodo di prova pari a mesi sei di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti del vigente art. 20 del C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale non dirigente del comparto "Funzioni locali";
2. Qualora il periodo di prova non si ritenga superato il rapporto di lavoro si risolve automaticamente;
3. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del medesimo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
2. Per quanto non espressamente indicato ci si riporta alle disposizioni legislative vigenti, nonché le disposizioni del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018.

ART. 7 - FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito nel Capo IV del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018.
2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal Capo V del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018 e dall'art.71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai

contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere stato reso edotto e di aver estratto copia del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del Comune di Gioia Tauro.
4. Il dipendente dichiara inoltre di essere stato reso edotto e di aver visionato il CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018.
5. Al dipendente è consegnata copia del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Gioia Tauro e del codice disciplinare di cui all'art.59 del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art.53 del D.lgs.165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che il prestatore di lavoro ha dichiarato di aver visionato ed estratto, il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 10 - DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs.165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 approvato il 21.05.2018 (ed eventuali contratti successivi), nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.2016/679 (General Data Protection Regulation).

Il dipendente dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art.25 della Tabella - Allegato B) al D.P.R. n.642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Gioia Tauro il

Il Segretario Generale
Avv. Maria Alati

Il dipendente
.....